

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXXI

BARI, 10 MARZO 2000

N. 34

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 5
"ESODO VOLONTARIO DIRIGENTI REGIONALI".

Pag. 1542

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 6
"RIDUZIONE DOTAZIONE ORGANICA".

Pag. 1543

PARTE PRIMA

Leggi regionali

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 5

«**Esodo volontario dirigenti regionali**».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

1. Ai dirigenti del ruolo regionale che hanno maturato o che maturino il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2000 e che presentino o confermino domanda di cessazione del servizio entro il 30 giugno 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva "una tantum" pari al quaranta per cento della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999, che avrebbero percepito fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. L'importo massimo dell'indennità di cui al comma 1 non potrà superare, in ogni caso, le ventiquattro mensilità, intere della retribuzione lorda di qualifica, compresa l'indennità di posizione in godimento al 31 dicembre 1999.

3. La presente normativa non si applica ai dirigenti

che abbiano già usufruito delle proroghe previste e che debbano ancora prestare meno di due anni di servizio.

Art. 2

1. L'indennità di cui all'articolo 1 sarà corrisposta fino ad un massimo di dodici mensilità intere entro il 31 dicembre 2000; l'eventuale saldo sarà corrisposto entro il 31 dicembre 2001.

2. La cessazione dal servizio avverrà entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda per i dirigenti che abbiano maturato il diritto al collocamento a riposo e al trattamento di quiescenza alla data di presentazione della domanda, ivi compresi i dirigenti di cui all'articolo 1, comma 3. Per gli altri la cessazione dal servizio avverrà alla data prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3

1. I posti resi vacanti in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione dalla corrispondente dotazione organica (qualifica "dirigente") di cui alla tabella A (articolo 22, comma 1) della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7.

2. La legge regionale 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 ("Elevazione limiti di età per collocamento riposo dirigenti della Regione Puglia") è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 7/1997 è abrogata.

3. Gli oneri derivanti dalla presente legge graveranno soltanto sui bilanci relativi agli esercizi finanziari 2000 e 2001.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 marzo 2000

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 3

- La Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di

organizzazione dell'amministrazione regionale, pubblicata nel BUR n. 19 del 07-02-1997 è stata successivamente modificata dalle LL.RR. ./97, 18/97, 14/98, 15/99, 5/00 e 6/00, si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 22

Art. 22

(Dotazione organica della Regione Puglia)

1. La dotazione organica delle qualifiche funzionali della Regione Puglia, determinata sulla base della ricognizione di tutto il personale in servizio e della rilevazione dei carichi di lavoro, come previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è determinata secondo la Tabella "A" allegata alla presente legge, afferente alle strutture organizzative del Consiglio e della Giunta.

La Tabella "A" è stata modificata dalla L.R. 6/2000.

L.R. 31 dicembre 1991, n. 16 "Adeguamento alle disposizioni di cui al D.L. 27-12-1989, n. 413, convertito in legge 28-2-1990, n. 37. Elevazione limiti di età per collocamento a riposo dirigenti della Regione Puglia" è pubblicata nel BUR n. 1 straord./91.

La lett. f) del comma 2, dell'articolo 34, della L.R. 7/97 prevedeva l'abrogazione della L.R. 16/91 a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti relativi al regolamento inerente alla definizione delle Aree di coordinamento (art. 8, LR 7/97).

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2000, n. 6

«Riduzione dotazione organica».

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO
IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
(Finalità)

1. Ai fini del contenimento della spesa per il personale e di migliorare la funzionalità della Regione Puglia, la presente legge ne riduce la dotazione organica e articola la distribuzione tra i livelli in modo più funzionale alle mutate esigenze organizzative.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 8 marzo 2000

DISTASO

NOTE

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Nota all'art. 2

- La Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale, pubblicata nel BUR n. 19 del 07-02-1997 è stata successivamente modificata dalle LL.RR. ./97, 18/97, 14/98, 15/99, 5/00 e 6/00, si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 30.

Art. 2

(Dotazione organica)

1. La dotazione organica della Regione Puglia è ridotta di duecento unità.

2. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 sono ridotti a dieci. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera c), della l.r. 7/1997 sono ridotti a venti. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera d), della l.r. 7/1997 sono ridotti a quaranta. I posti di cui all'articolo 30, comma 1, lettera e), della l.r. 7/1997 sono ridotti a seicento.

3. La tabella "A" di cui all'articolo 22, comma 1, della l.r. 7/1997 è così modificata:

qualifica seconda	posti n.	70
qualifica terza	posti n.	570
qualifica quarta	posti n.	400
qualifica quinta	posti n.	770
qualifica sesta	posti n.	1000
qualifica settima	posti n.	1350
qualifica ottava	posti n.	690
"dirigente"	posti n.	450
TOTALE	posti n.	5300

4. Alla copertura dei posti vacanti in organico di cui alla tabella precedente si provvede utilizzando le graduatorie dei rispettivi concorsi espletati e/o in corso di espletamento, alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le graduatorie di cui al comma 4 hanno validità ventiquattro mesi.

Art. 30

(Istituzione dei profili professionali dell'Area informatica)

1. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla Tabella "A" della presente legge, sono istituiti i seguenti profili professionali dell'Area informatica:

- posti del profilo professionale di "Analista di sistema" della VIII qualifica funzionale;
- posti del profilo professionale di "Analista di procedure" della VII qualifica funzionale;
- posti del profilo professionale di "Analista" della VII qualifica funzionale;
- posti del profilo professionale di "Programmatore" della VI qualifica funzionale;
- posti del profilo professionale di "Addetto alla registrazione dei dati" della V qualifica funzionale.

